



Comune di Cecina

Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 355 DEL 09/12/2022

Settore proponente: Organi politici

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO AD UNA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI DA PARTE DEGLI OPERATORI COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE.

Il Sindaco

Considerato che:

- l'art.178 del D.Lgs. n.152/2006 stabilisce che *“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”*.
- L'art. 179 del D.Lgs. n.152/2006 sancisce che nella gestione del rifiuto devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo quali la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e che lo smaltimento del rifiuto indifferenziato è una attività “residuale”.
- L'obbligo generale di raccolta differenziata dei rifiuti riguarda anche le attività commerciali operanti sulle aree pubbliche del territorio comunale (mercati settimanali e aree fuori mercato – cosiddette “piazze morte”) e l'irregolare conferimento di rifiuti, oltre al pregiudizio per il decoro urbano, rappresenta una grave minaccia per l'igiene e la salute pubblica.
- L'amministrazione comunale da Maggio 2022 ha attivato su tutto il territorio comunale il servizio di raccolta “porta a porta” dei rifiuti, responsabilizzando i cittadini nella produzione e nella gestione dei propri rifiuti per una corretta separazione e riduzione alla fonte.

VERIFICATO che:

- alla chiusura dei mercati settimanali previsti dal Regolamento comunale per la disciplina della attività commerciali su aree pubbliche persiste una situazione di precarietà igienico-sanitaria e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana dovuta alla non corretta gestione dei rifiuti da parte degli operatori commerciali;
- la permanenza al suolo di rifiuti alla chiusura dei mercati e fino al momento della loro raccolta provoca la dispersione degli stessi nell'ambiente urbano circostante a causa del vento e della pioggia e può costituire, soprattutto nelle aree di commercio di generi alimentari, pericolo per l'igiene e la salute pubblica;



Comune di Cecina

Provincia di Livorno

- l'ingente quantità di rifiuti lasciati disordinatamente sul suolo pubblico dagli operatori commerciali del mercato ha come ulteriore conseguenza il dilatarsi dei tempi di pulizia da parte del soggetto gestore della raccolta rifiuti con l'aggravante della necessità, per la sicurezza degli operatori e per il corretto dispiegarsi delle operazioni di pulizia e lavaggio del suolo, di mantenere oltremodo la chiusura delle strade e delle aree di circolazione veicolare ove insistono i mercati stessi con grande disagio per tutta la cittadinanza;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi della normativa nazionale e comunitaria, intende rimuovere le cause di rischio per la salute pubblica e per l'ambiente ed incrementare i quantitativi di rifiuti destinati al recupero, al riciclaggio e al riuso per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia ed elevare la qualità delle frazioni differenziate intercettate e al contempo ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati ed i flussi verso lo smaltimento.

RITENUTO necessario, per le ragioni sopra espresse, adottare disposizioni in merito ad una corretta gestione dei rifiuti da parte degli operatori commerciali su spazi ed aree pubbliche.

RITENUTO altresì che la natura degli interessi tutelati e l'esigenza di salvaguardare la salute pubblica dai potenziali pericoli conseguenti ad una non corretta gestione dei rifiuti da parte dei titolari delle attività economiche, rimandano alla competenza del sindaco la facoltà di ricorrere allo strumento di cui all'art.50 del D.Lgs.267/2000.

VISTO l'art. 19 (Pulizia dell'area) del Regolamento comunale per la disciplina della attività commerciali su aree pubbliche approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 09/04/2009 che prevede: "Gli operatori debbono lasciare libere da ingombri le aree utilizzate per l'attività di vendita e debbono rimuovere da esse i rifiuti prodotti. Particolari modalità per la raccolta dei rifiuti e la pulizia dell'area potranno essere comunicate agli operatori dal Settore Sviluppo economico (competenza adesso traslata, in base alla D.G.M. n. 161/2021, al Settore Programmazione e Governo del territorio) o dal Settore Polizia Municipale".

VISTO l'art. 38 (Pulizia Aree Mercatali, Fiere E Manifestazioni) del Regolamento A.T.O. Toscana Costa

in fase di approvazione, secondo cui gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività secondo le modalità individuate dal Gestore del servizio in accordo con il Comune e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

VISTA la Legge regionale Toscana n. 62 del 23/11/2018, Codice del Commercio, ed in particolare gli artt. 112, commi 1 e 2 (vigilanza), 116, comma 3, ultimo capoverso, e comma 5 (sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche e reiterazione);

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana comunale ed in particolare gli artt. 14, comma 1 (comportamenti vietati sul suolo pubblico), 20, comma 4 (pulizia spazi esterni le attività commerciali), 26, commi 2, 4, e 9 (pulizia del suolo pubblico), 27, comma 4 (rifiuti);

VISTO l'art. 66 (norme di rinvio) del vigente Regolamento comunale per la disciplina della attività commerciali su aree pubbliche;



Comune di Cecina

Provincia di Livorno

VISTA la L.R.T. Toscana n. 81 del 28/12/2000, Disposizioni in materia di sanzioni amministrative;

VISTA la Legge n. 689 del 24/11/1981, modifiche al sistema penale

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

1. **E' VIETATO**, nelle aree mercatali depositare o abbandonare in modo incontrollato i rifiuti prodotti da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche durante lo svolgimento del mercato.
2. **E' OBBLIGATORIO** per gli operatori del commercio su aree pubbliche, durante l'esercizio dell'attività e fino alla chiusura del posteggio, mantenere pulito da rifiuti liquidi e solidi il suolo pubblico a loro in concessione o assegnato e le sue immediate vicinanze.
3. **E' OBBLIGATORIO** per gli operatori del commercio su aree pubbliche, concessionari e "spuntisti", durante l'attività mercatale, differenziare i rifiuti per categorie omogenee e, al termine dell'orario di vendita previsto dal Regolamento comunale per la disciplina della attività commerciali su aree pubbliche, depositarli tempestivamente all'interno dell'area del posteggio con le seguenti modalità operative:
 - a) **Frazione organica:** l'umido deve essere raccolto nell'apposito contenitore carrellato di colore marrone fornito da REA Spa a ciascun operatore del settore alimentare e depositato all'interno del posteggio;
 - b) **Imballaggi in plastica:** devono essere pressati e inseriti negli appositi sacchi gialli. Le cassette di plastica devono essere ordinatamente impilate e separate da quelle in legno;
 - c) **Imballaggi in legno:** Le cassette di legno devono essere ordinatamente impilate e separate da quelle in plastica;
 - d) **Imballaggi in cartone:** devono essere debitamente piegati e sistemati in pile ordinate;
 - e) **Carta:** il materiale illustrativo, giornali e riviste, carta velina, carte a sostegno di abiti, carte da imballo devono essere posti in maniera ordinata in contenitori di carta o cartone in modo che si prevenga la loro dispersione nell'ambiente circostante;
 - f) **Rifiuti indifferenziati:** devono essere inseriti in appositi sacchi grigi. Tra questi si comprenda gli appendi abiti/grucce, la gommapiuma e gli stracci.
4. **DISPORRE** che il fornitore del Servizio di raccolta e pulizia delle aree mercatali, REA Spa, provveda a distribuire ad ogni inizio mercato a ciascun operatore del settore



Comune di Cecina

Provincia di Livorno

alimentare apposito contenitore carrellato di colore marrone per la raccolta della frazione organica.

5. **DISPORRE** che il fornitore del Servizio di raccolta e pulizia delle aree mercatali, REA Spa, provveda a distribuire ad ogni inizio mercato o con diversa cadenza periodica a ciascun operatore del settore non alimentare apposito un kit di sacchi per la raccolta differenziata ed un dépliant informativo.
6. **DISPORRE** che le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite, come disposto dall'art. 66 del Regolamento comunale per la disciplina della attività commerciali su aree pubbliche, con l'applicazione delle sanzioni e disposizioni di cui all'art. 116 (sanzioni per l'attività di commercio su Aree pubbliche) della Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, Codice del Commercio, che prevedono l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 250,00 euro a 1500,00 euro e, in caso di reiterazione, l'applicazione della sospensione dell'attività di vendita per un periodo tra dieci e venti giorni.

INFORMA

- che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento si potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e al Presidente della Repubblica, nei termini previsti dal D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 e s.m.i., entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line;

INCARICA

- Il Comando di Polizia Locale di vigilare sull'adempimento del presente provvedimento;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sulla home page del sito internet istituzionale del Comune di Cecina;
- che sia data la massima diffusione del presente provvedimento, anche tramite l'ufficio stampa;
- che sia notificata per l'esecuzione:
 - Al fornitore del Servizio di Igiene Urbana REA Spa
 - Alle organizzazioni sindacali di categoria: Confcommercio-Fiva e Confesercenti-Anva
 - Al Dirigente del Settore I "programmazione e governo del territorio" dell' Am.ne comunale
 - Al Comandante dell' U.O.A. Polizia Municipale

Il Sindaco



Comune di Cecina

Provincia di Livorno

SAMUELE LIPPI / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*